

DELIBERA N. 40/23/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BRESCIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 febbraio 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 982 del 16 dicembre 2022, pubblicato, in pari data, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 – Serie Ordinaria - con il quale sono stati convocati per i giorni 12 e 13 febbraio 2023 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Lombardia;

VISTA la delibera n. 453/22/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023”*;

VISTA la nota del 15 febbraio 2023 (prot. n. 0041824) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria del procedimento avviato nei confronti del Comune di Brescia a seguito della segnalazione trasmessa dalla Prefettura di Brescia in data 12 febbraio 2023 con riferimento alla presenza, nell'ambito dell'iniziativa *“Light is life”*, *“di un’installazione luminosa in Castello”* che *“promuove il nome di Emilio Del Bono, candidato alle elezioni regionali, e diffonde un messaggio registrato del suddetto candidato”*. Il Comitato, nel ritenere che *“il contenuto dell’installazione [...] in cui è comparso il messaggio del Sindaco non sia*

riconducibile ed imputabile all'amministrazione comunale di Brescia, rilevando a tale riguardo la circostanza che l'installazione luminosa de qua è stata esposta nell'ambito dell'iniziativa "Festa delle Luci", organizzata autonomamente dalla società A2A S.p.A. nel contesto delle manifestazioni di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023", ha ritenuto che "la fattispecie segnalata esula dall'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale". Il Comitato ha inoltre rilevato che "come risulta dalla comunicazione della Prefettura di Brescia successiva alla prima segnalazione, il Comune si è comunque da subito attivato per l'oscuramento del frame dell'installazione riguardante il Sindaco di Brescia, con conseguente mancata diffusione sonora del messaggio da costui registrato e mancata apparizione del suo nominativo sulla banda luminosa per la sera del 12 febbraio 2023" e ha proposto l'archiviazione della segnalazione;

VISTA la nota del 16 febbraio 2023 (prot. n. 0043073) con la quale l'Autorità, nel prendere atto degli esiti della predetta istruttoria, ha chiesto al competente Comitato di integrare gli accertamenti istruttori verificando l'effettivo *"l'oscuramento del frame dell'installazione riguardante il Sindaco di Brescia"*;

VISTA la successiva nota del 20 febbraio 2023 (prot. n. 0046833) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso la nota del Comune di Brescia in cui si rappresenta che la Direzione Artistica della Festa delle Luci ha proceduto domenica 12 febbraio, prima dell'apertura al pubblico della manifestazione, all'oscuramento del frame riguardante il Sindaco di Brescia;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 14 febbraio 2023 con la quale il Comune di Brescia ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- La segnalazione riguarda un'installazione artistica esposta nell'ambito dell'iniziativa Festa delle Luci di cui il Comune non è committente e autonomamente organizzata dalla società A2a S.p.a. nel contesto delle manifestazioni per Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023;
- tale installazione, esposta presso il Castello di Brescia, prevede la diffusione di un centinaio di messaggi [...] riguardanti *"le cose che non si possono dimenticare"* e fra questi messaggi *"è registrato anche quello del Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono"*;
- il contenuto del messaggio è di natura *"assolutamente neutra"* e ha il seguente testo *"non potrò mai dimenticare l'esperienza di incontro con le persone. Sono stati anni importanti [...]"*;

- si tratta di un'installazione artistica nell'ambito di una manifestazione culturale organizzata da A2A che non può essere ricondotta ad attività di comunicazione svolta dall'amministrazione comunale;

PRESA VISIONE della documentazione fotografica, allegata alla segnalazione, relativa all'installazione luminosa su cui compare il nome *“Emilio Del Bono Sindaco di Brescia”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che l'esposizione dell'installazione luminosa oggetto di segnalazione recante il nome del Sindaco di Brescia e l'indicazione della carica istituzionale, nell'ambito di un evento (*“Light is Life”*) che, seppur organizzato dalla società A2A tra le manifestazioni in calendario per celebrare Bergamo Brescia – Capitale Italiana della Cultura 2023, è, come risulta dagli atti del competente Comitato, *“patrocinato anche dal Comune di Brescia”*, rientra tra le attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alla campagna per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023;

RILEVATO che l'attività di comunicazione istituzionale, oggetto di segnalazione, consistente nell'esposizione di un'installazione luminosa con l'indicazione del nome del Sindaco Emilio Del Bono e della sua carica istituzionale nell'ambito dell'evento "*Light is Life*", è in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti di indispensabilità e impersonalità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO tuttavia che, come risulta dalla nota della Prefettura di Brescia trasmessa al Comitato il 12 febbraio 2023 e come accertato dal competente Comitato nell'ambito dell'integrazione istruttoria di cui alla nota ns. Prot. 0046833 del 20 febbraio 2023, l'oscuramento del frame dell'installazione riguardante il Sindaco di Brescia, avvenuto in data 12 febbraio 2023, ancora prima della ricezione della contestazione della violazione dell'art. 9 da parte del Comitato (pervenuta al Comune di Brescia in data 13 febbraio 2023), configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione degli atti formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia seppur solo in considerazione dell'intervenuto adeguamento spontaneo non potendosi invece condividere quanto affermato in merito alla non riconducibilità dell'iniziativa oggetto di segnalazione all'amministrazione comunale di Brescia;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata al Comune di Brescia e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba